

Rilascio Durc: pacchetto di proposte per migliorare il sistema

a cura di Antonio Gigliotti

La gestione del Durc (Documento unico di regolarità contributiva) sta generando diverse criticità, ragion per cui il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha ritenuto opportuno presentare al Ministero del Lavoro, con l'obiettivo di giungere alla modifica del dm 24/10/2007, un documento che contiene una pacchetto di proposte per migliorare il sistema.

Premessa

Il DURC (Documento unico di regolarità contributiva) è il certificato che, sulla base di un'unica richiesta, attesta contestualmente la regolarità di un'impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

Di recente il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro ha presentato al Ministero del Lavoro un documento che contiene una pacchetto di proposte per migliorare il sistema di rilascio del Durc (Documento unico di regolarità contributiva) che sta generando diverse criticità ostacolando chi vuole fare impresa.

In particolare, secondo quanto precisato dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, al fine di migliorare un sistema che non va:

- **la regolarità contributiva** deve essere accertata:
 - ⇒ **alla data della richiesta** e, ove questa manchi, **alla data in cui si effettua la verifica.**

Questo, secondo quanto precisato dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro per due motivi:

- individuare una data certa di regolarità;
- evitare la possibilità di rilascio di un Durc negativo in considerazione di una irregolarità successiva alla data di richiesta (cfr. art. 5 comma 1).

- **il concetto di inesistenza di inadempienze in atto** deve essere strettamente collegato:
⇒ **al calcolo dei contributi e premi dovuti (inadempienza sostanziale).**

In tal senso deve quindi essere escluso a priori, secondo quanto precisato nel documento, che:

- una inadempienza formale (es. concernente per es. il Libro unico) possa avere conseguenze negative sul rilascio del Durc (cfr. art. 5 comma 1, lett. c).

- **il Durc regolare** deve essere rilasciato:

- ⇒ anche per le aziende, che abbiano corrispettivi non ancora pagati dalle pubbliche amministrazioni o da aziende partecipate dallo stato per somministrazioni, forniture e appalti, **ma a condizione che essi siano:**

- liquidi, esigibili e non caduti in prescrizione, sino all'ammontare corrispondente all'importo dei corrispettivi medesimi;

Questo secondo quanto precisato dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro risponde a esigenze di giustizia e legalità sostanziale (aggiungere art. 5, comma 2, lett. d).

- **prima del rilascio o dell'annullamento del Durc, qualora gli enti competenti individuino irregolarità, devono invitare l'interessato:**

- ⇒ per il tramite di raccomandata a.r. e/o posta certificata anche al consulente del lavoro delegato, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a trenta giorni (cfr. art. 7 comma 3);

- **la mancata regolarizzazione del proprio debito contributivo entro il termine di 30 giorni, previsto dalla lettera di cui all'art. 7 comma 3, deve comportare:**

- ⇒ **la sospensione dei benefici contributivi e non già la decadenza.**

Il Durc, infatti, secondo quanto evidenziato dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro dal è un atto amministrativo che non genera benefici, i quali si consumano solamente con la loro fruizione o con la mancata fruizione entro il termine prescrizione (art. 7, comma 4, aggiunta). L'art. 7 dm 240/10/07 (validità del Durc) stabilisce, al comma 1 che ai fini della fruizione delle agevolazioni normative e contributive, di cui all'art. 1, il Durc ha validità mensile (nel solo settore degli appalti privati, il Durc ha validità trimestrale). La validità del Durc, quindi, si differenzia rispetto al termine temporale di validità dei benefici di cui trattasi e diversamente non avrebbe potuto essere.

➤ **il Durc regolare in caso di contenzioso amministrativo deve essere rilasciato:**

⇒ **sino allo scadere del termine previsto per l'opposizione avverso cartella di pagamento o di altro atto giudiziario previsto per il recupero dei contributi e dei premi assicurativi (cfr. art. 8 comma 2).**

Infatti, secondo quanto specificato nel documento del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, nel sistema del contenzioso amministrativo esiste l'istituto del silenzio rigetto/rifiuto. Da ciò si deduce che la previsione normativa di cui alla lettera a) dell'art. 8, comma 2, ha valore soltanto nel caso in cui la decisione venga emessa prima del formarsi del silenzio rigetto/rifiuto, poiché in ogni caso una volta formatosi quest'ultimo, il contenzioso amministrativo viene a concludersi ex lege. La diretta conseguenza è che la situazione di irregolarità, che grazie al contenzioso amministrativo era neutra ai fini del rilascio del Durc, torna ad assumere rilievo, divenendo elemento ostativo.

A questo punto l'azienda interessata ha due strade:

1. iniziare subito un contenzioso giudiziario senza aspettare la notifica della cartella di pagamento al fine di ottenere subito il rilascio del Durc;
2. aspettare la notifica della cartella di pagamento e proporre opposizione in sede giudiziaria, con tempi evidentemente lunghi. La modifica suggerita ha proprio lo scopo di evitare sia la duplicazione di contenzioso sia il crearsi di tale periodo cosiddetto di scopertura.

Documento pubblicato in data 02/03/2010

TUTTI I DIRITTI RISERVATI - VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE.

Tutti i diritti di sfruttamento economico dell'opera appartengono alla Zucchetti.com srl.

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.